

COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
(INCARICO DI PATROCINIO LEGALE)

Con la presente scrittura privata, che si compone di **otto** articoli ed a valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di AVIGLIANO, qui rappresentato dal **Responsabile del Settore I** *dr.ssa Pina Iannielli*, qui autorizzato in forza della deliberazione del Sindaco **n. 14 del 30/12/2024** e domiciliato per la carica presso il Comune di AVIGLIANO, in Corso E. Gianturco 31, d'ora in poi denominato "Comune" (C.f. 80001750761)

E

l'Avvocato **Giovanni Riccio** del foro di Potenza, con studio in Potenza, alla Via del Gallitello, 89/A c.f. RCCGNN74A06G942X(PEC riccio.giovanni@cert.ordineavvocatipotenza.it - cel. _____, nel prosieguo dell'atto denominato semplicemente "Legale";

PREMESSO che:

- in data 20/01/2025 prot. n. 845 è stato notificato a questo Ente atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Potenza, promosso da XXXXXXXXXXXX e da XXXXXXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'Avv. Vita genovese del Foro di Potenza, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza alla Via del Gallitello n. 47;
- con l'atto di citazione in parola gli attori citano il Comune di Avigliano a comparire innanzi al Tribunale di Potenza, Sezione Civile, all'udienza del giorno 04/06/2025, con l'invito a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c. nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità del Comune di Avigliano nella causazione del sinistro occorso;
- nell'atto di citazione la parte attrice formula le richieste ivi dettagliate;
- l'atto di citazione è stato notificato a questo civico Ente con nota n. prot. 845 del 20/01/2025, con l'invito a comparire all'udienza del giorno 04/06/2025 e a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c., nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata;
- la mancata costituzione o la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali;
- allo scopo, risulta indispensabile costituirsi in giudizio e procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune, al fine di tutelarne le ragioni;
- la Giunta Comunale di AVIGLIANO si è determinata a ciò con deliberazione **n.20 del 28/02/2025**, procedendo all'individuazione e nomina dell'avvocato di fiducia cui affidare l'incarico difensivo di che trattasi;
- con la medesima deliberazione è stato approvato il presente schema di convenzione e autorizzato il Responsabile del Settore I alla relativa sottoscrizione.

Tutto ciò premesso il giorno _____ del mese di _____ dell'anno **2025** presso la residenza municipale del Comune di AVIGLIANO tra le parti sopra generalizzate si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

ART. 1 – Conferimento e oggetto dell'incarico. Obblighi.

Viene conferito all'Avv. **Giovanni Riccio** del foro di Potenza incarico legale-difensivo nell'interesse del Comune di AVIGLIANO, in relazione alla controversia citata in premessa e indicata nella deliberazione di **Giunta Comunale n.20 del 28/02/2025**, allo scopo di assistere processualmente questo civico Ente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare allo stesso una adeguata tutela dei relativi diritti ed interessi, attraverso **la rappresentanza processuale e la difesa tecnica** nel giudizio di cui all'atto di citazione notificato in data 20/01/2025, prot. n. 845 – udienza del giorno 04/06/2025.

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti e sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso oltre quello previsto per l'incarico principale dal successivo art. 3).

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 2 – Termini dell'incarico e facoltà del recesso.

Il rapporto contrattuale ha natura di diritto privato e durata strettamente legata alla soluzione delle controversie indicate nella deliberazione di Giunta Comunale **n.20 del 28/02/2025**, di cui è causa, nell'ambito del solo grado di giudizio avviato.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso sino a quel momento maturato per l'attività espletata, da determinarsi come al successivo art. 3).

ART. 3 – Compenso e modalità di corresponsione.

Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto con deliberazione di Giunta Comunale **n.20 del 28/02/2025** e di cui alla presente convenzione, la **complessiva ed onnicomprensiva somma** di euro **7.000,00**.

L'importo di cui sopra si intende al LORDO di qualsivoglia voce di costo, quale, a titolo meramente esemplificativo, IVA, Cassa, ritenute di legge, diritti, spese vive, rivalutazione, ecc... .

Il corrispettivo verrà liquidato solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, decorsi i quali verranno riconosciuti gli interessi legali.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una serie di acconti che saranno computati e detratti all'atto della definitiva liquidazione.

Il corrispettivo sopra indicato è relativo al **grado** di giudizio, per il quale viene conferito il **presente incarico**. Per eventuali ulteriori gradi di giudizio, l'attività del Legale incaricato con la presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico e successiva sottoscrizione di analoga convenzione e, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivi atti (provvedimento di conferimento e sottoscrizione di convenzione) a valenza di ratifica.

Nel rispetto delle norme di contabilità, il legale si impegna a non trasmettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

ART. 4 – Revoca / Risoluzione.

Dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico esterno di che trattasi, questo può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive ricevute, nonché a fronte di negligenza, imperizia o inadeguatezza accertata nell'espletamento dell'incarico, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento e con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 3).

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 5 – Divieto di cessione a terzi dell'incarico.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ART. 6 – Rinvio.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Il Legale dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di **AVIGLIANO**, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione 1° livello “*Disposizioni generali*”, sotto-sezione 2° livello “*Atti generali*”, nonché di averne già copia in suo possesso, impegnandosi, pena la risoluzione del contratto, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 7 – Elezione di domicilio.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune ed il professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

ART. 8 – Registrazione.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO
Dr.ssa Pina IANNIELLI

IL PROFESSIONISTA
Avv. **Giovanni Riccio**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1) a 8).

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO
Dr.ssa Pina IANNIELLI

IL PROFESSIONISTA
Avv. **Giovanni Riccio**